NATURA E COMPITI DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E RIORDINAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Art. 39

Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianita' contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facolta' di cui allo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio
Estremi	Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Titolo	II — Trattamento pensionistico integrativo
Capo	IV — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/natura-e-compiti-dell-ente-nazionale-di-assistenza-per-gli-agenti-e/art-39-ricostruzione-delle-posizioni-liquidate-dall-8-luglio-1970

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it